

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 10

22 giugno 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE RIDOLFI

ACCESSO ALLE SPIAGGE DI CANI E GATTI E AGEVOLAZIONE DELL'ACCOGLIENZA DI ANIMALI DOMESTICI

Oggetto consiliare n. 106

RELAZIONE

L'abbandono di animali domestici nel periodo estivo è un dato ormai tristemente consolidato anche nella nostra regione, che anzi ha il tragico primato degli abbandoni, forse anche per la sua collocazione di regione di passaggio e a vocazione turistica. Tale pratica, oltre a recare danno agli animali stessi, è pericolosa, per la comunità, essendo spesso la causa di gravi incidenti soprattutto stradali. Tra le cause dell'abbandono degli animali da affezione vanno inclusi, oltre alla scarsa sensibilità delle persone, la latitanza dei Comuni che non sono particolarmente attivi nell'applicazione delle leggi vigenti (tatuaggio, microchip, anagrafe canina, ecc.) nei controlli e nelle eventuali sanzioni. Ma c'è anche da sottolineare che, soprattutto in Italia, più che in altri Paesi europei c'è una difficoltà per chi detiene animali a portarli con sé in vacanza. Sono infatti ancora pochi gli alberghi, i luoghi di ristoro e le spiagge che accettano animali, anche se questi sono educati, puliti e tenuti nei modi dovuti. Il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di integrare la legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000 con particolare riferimento alla necessità di favorire l'accoglienza di turisti con animali domestici (cani e gatti) nelle località balneari della regione. Ritengo quindi che agevolare chi detiene cani e gatti nella fruizione delle spiagge e dei luoghi di villeggiatura possa dare un contributo fattivo alla disincentivazione della barbara pratica dell'abbandono, con tutte le conseguenze negative che essa comporta. Ma, nello stesso tempo, questa agevolazione potrebbe dare una mano anche al turismo, poiché spesso la scelta del turista con animali al seguito è determinata proprio dal fatto che la località e la struttura prescelte offrano o meno servizi adatti al proprio animale. C'è poi da sottolineare che le stesse Amministrazioni, soprattutto se di Comuni turistici non dovrebbero perseguire politiche localistiche di intolleranza cinofoba, con interventi amministrativi di stampo aprioristicamente punitivo e proibizionista tout court nei confronti del turista con animale al seguito, anche se è evidente che debbono pretendere dallo stesso, come per altro da tutti i cittadini, un comportamento adeguato a non causare danneggiamenti a cose o persone. Si assiste infatti ad una situazione kafkiana per cui, da un lato, le Amministrazioni, unitamente ad altri organismi sul territorio, si adoperano contro l'abbandono degli animali con campagne mirate ed investono risorse per il recupero ed il ricovero di questi animali mentre, dall'altro lato, le stesse Amministrazioni, anche di Comuni a vocazione turistica, incentivano di

fatto gli abbandoni, come è provato, attraverso ordinanze generalizzate e fortemente restrittive anche delle libertà dell'individuo possessore di cane, e non promuovono, di concerto con gli altri organismi competenti, servizi ed offerte mirate a disincentivare concretamente gli abbandoni. Nel nostro Paese e nella nostra regione si incominciano a vedere realizzate iniziative a favore della ricezione degli animali domestici, riteniamo però che sia ancora troppo poco e che si renda necessario estendere il più possibile questi servizi ed incentivarli in tutte le località balneari. Ritengo inoltre che anche questo possa essere un contributo per qualificare l'accoglienza turistica della nostra regione e renderla attrezzata a recepire esigenze più allargate. In Francia, in Olanda, in Gran Bretagna, in Croazia ed in Grecia la maggior parte delle spiagge sono aperte anche ai cani, questo dovrebbe accadere anche nelle nostre, senza che vi fosse la necessità di riservare solo "zone-ghetto" ai bagnanti con cani e gatti al seguito. Conside-

rando già l'esistenza dell'ordinanza n. 1/2002 emanata dal RER con cui all'art. 4, lett. H "Prescrizioni sull'uso delle spiagge", si consente ai gestori di stabilimenti balneari di predisporre porzioni di arenile, nell'ambito dei propri impianti, riteniamo di ampliare ed incentivare tale facoltà con il presente p.d.l. Ritengo infatti che quello che, ad oggi, può considerarsi un costo per creare una rete di ricezione diversificata che tenga conto anche degli animali domestici, possa essere considerato invece un buon investimento relativamente all'offerta turistica più articolata, alla salvaguardia della vita umana ed animale, alla diminuzione degli incidenti stradali con relativi costi per la società e possa sollevare parzialmente i Comuni dalla spesa di gestione dei canili pubblici presi letteralmente di assalto nei periodi estivi. Tale intervento tende quindi a favorire anche un incremento dell'economia turistica regionale che potrà contare, se adeguatamente pubblicizzato, su nuove presenze.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

La Regione di concerto con i Comuni interessati si impegna a riservare in ogni località balneare porzioni di spiaggia non inferiori a 200 metri quadrati fruibili anche da parte di cani e di gatti, tenuti debitamente a guinzaglio.

Art. 2

La Regione si impegna a riservare nelle zone balneari della provincia di Ravenna non meno di 15 porzioni di spiaggia fruibili da parte di cani e gatti tenuti a guinzaglio suddivise su tutto il litorale della provincia in modo da dotarne ogni località balneare, altrettante porzioni di spiaggia fruibili da cani e gatti dovranno essere previste nelle località balneari della provincia di Rimini, 2 nella provincia di Forlì-Cesena, 6 nella provincia di Ferrara.

Art. 3

La possibilità di accesso ai cani e ai gatti tenuti al guinzaglio potrà essere consentito anche, nei tratti di arenile oggetto di concessione o utilizzo a qualsiasi titolo da parte degli stabilimenti balneari, ai quali è fatto obbligo di garantire un'adeguata pulizia della spiaggia, di prevedere la possibilità di abbeverare gli animali ed un luogo debitamente collocato, ombreggiato e recintato dove poter sgambare gli animali.

Con apposito regolamento comunale sono determinate le norme igieniche e sanitarie cui dovranno attenersi i titolari delle strutture adibite agli ospiti accompagnati da animali domestici ed a cui dovranno attenersi gli ospiti stessi.

Le aree attrezzate dovranno comunque essere dotate di sistemi efficaci per la raccolta almeno quotidiana delle deiezioni animali.

Art. 4

Ai cani e gatti sarà consentita anche la balneazione sempre sotto stretta sorveglianza del proprietario o di chi temporaneamente li detiene.

Art. 5

La richiesta di autorizzazione per permettere la ricezione sulla spiaggia di cani e gatti accompagnati dovrà essere fatta al Comune competente e si considererà accettata se entro sessanta giorni non venga negata con motivazione. Sulla pulizia delle spiagge e sul regolamento di cui all'art. 3 vigilerà l'Autorità sanitaria locale e l'Autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 6

I cani ed i gatti dovranno essere sempre custoditi dai proprietari o da altri detentori temporanei sempre nel rispetto del benessere dell'animale e della sicurezza pubblica e non potranno essere collocati in recinti o assicurati a punti fissi ad eccezione di quelli all'interno del perimetro delle zone d'ombra di un ombrellone, dovrà essere vietato l'accesso degli animali ad eventuali piscine o alle docce degli stabilimenti balneari. I possessori di cani non identificabili tramite microchip d'identificazione, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo verranno multati con un'ammenda pari a Euro 50. Per avere accesso alla spiaggia gli animali dovranno essere stati sottoposti a trattamento da non meno di 3 giorni e non più di 20 giorni precedenti per l'echinococcosi e l'avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti per cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi da certificare tramite libretto delle vaccinazioni o altro analogo documento sanitario su eventuale richiesta dell'Autorità sanitaria locale o l'Autorità locale di pubblica sicurezza. Per avere accesso alla spiaggia i possessori di cani avranno l'obbligo dell'assicurazione per responsabilità civile.

Art. 7

Al fine di favorire l'accoglienza di cani e gatti sulle spiagge della regione si istituisce un capitolo con il quale concorrere alla riduzione dei canoni demaniali per i concessionari con contributo erogato annualmente tramite delibera di Giunta.

Art. 8

La Regione incentiva inoltre la ricezione di cani e gatti nelle strutture ricettive che metteranno a disposizione almeno cinque camere per ospiti con al seguito cani e gatti, non importa di quale taglia, razza o dimensione.

Art. 9

La Regione favorisce ed incentiva la creazione di rifugi di accoglienza per animali domestici in prossimità delle località turistiche costiere, dotati di spazi sufficienti alla permanenza di animali in condizioni agevoli, in luoghi ombreggiati, garantendone l'abbeveramento, la nutrizione, la sorveglianza e rimandando per le eventuali necessarie autorizzazioni a specifici regolamenti comunali che dovranno essere adottati entro il 31 marzo 2005 e possibilmente quanto più uniformati su tutto il territorio regionale.

Art. 10

La Regione favorisce inoltre convenzioni tra stabilimenti

balneari, strutture ricettive e rifugi per animali domestici.

Art. 11

All' Azienda di promozione turistica è demandata la crea-

zione di un sito Internet per ogni Provincia dove verrà data ampia informazione sugli spazi dedicati alla rete di accoglienza dedicata agli ospiti accompagnati da animali domestici.

Per annotazioni
